



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente

Dott. Sergio Casarella Giudice

Dott. Andrea Ausili Giudice rel/est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4644 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 e promossa

da

Pelliccia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv. Carlo Longanesi e Antonella Palmieri, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Ancona, Corso Garibaldi n. 144

attore

e

FALLIMENTO ANTARES CORPORATION,

convenuto-contumace

contro

Marina di Nettuno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Perin, Andrea Perin e Claudio Perin, del foro di Velletri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Fradeani, sito in Ancona, Piazza Don Minzoni n. 1

convenuto

e nei confronti del

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona

interveniente necessario

OGGETTO: QUERELA DI FALSO

CONCLUSIONI:

PER PELLICCIA S.R.L.

«Voglia codesto Ill.mo Tribunale dichiarare la falsità dei dodici vaglia cambiari sotto descritti, prodotti dalla Marina di Nettuno all'udienza del 03.03.2016 nella causa n.R.G. 5925/2015 sempre avanti al Tribunale di Ancona:

- vaglia cambiario n. 000237 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 31 gen 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000238 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 31 gen 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000239 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 31 gen 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000240 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 31 gen 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme

illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000241 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 31 gen 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 02 illeggibile 39304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo con importo e data illeggibili;

- vaglia cambiario n. 000242 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 31 gen 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000243 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 28 feb 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA illeggibile 39304 Nettuno-Marina;

sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL
L'Amministratore e firma, altre 2 firme
illeggibili, timbro di Antares e firma, marca da
bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000244 datato Nettuno 26 mar
2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 28 feb 2012 a
favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina
di Nettuno (con firma strappata nell'angolo
inferiore destro del titolo) con domiciliazione
Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina;

sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL
L'Amministratore e firma, altre 2 firme
illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da
bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000245 datato Nettuno 26 mar
2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 28 feb 2012 a
favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina
di Nettuno (con firma strappata nell'angolo
inferiore destro del titolo) con domiciliazione
Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina;

sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL
L'Amministratore (senza firma), 2 firme
illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da
bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000246 datato Nettuno 26 mar
2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 28 feb 2012 a
favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina
di Nettuno (con firma strappata nell'angolo

inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000247 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 28 feb 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore (senza firma), 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

- vaglia cambiario n. 000248 datato Nettuno 26 mar 2010 di Euro 5.000,00 con scadenza 28 feb 2012 a favore di Industriale Pontina srl emesso da Marina di Nettuno (con firma strappata nell'angolo inferiore destro del titolo) con domiciliazione Unicredit SPA 0200839304 Nettuno-Marina; sul retro: timbro di Industriale Pontina SRL L'Amministratore e firma, altre 2 firme illeggibili, timbro di Antares e firma, e marca da bollo di Euro 60,00 datata 25.3.2010;

Con vittoria di spese.»

PER MARINA DI NETTUNO:

«Piaccia all'autorità giudiziaria adita, disattesa ogni diversa eccezione ed istanza: rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, essendo i n. 12 vaglia cambiari depositati nel giudizio di cui al n.R.G. 5925/2015 del Tribunale di Ancona gli originali autentici dei n. 12 effetti cambiari già pagati da Marina di Nettuno, C.N., S.p.A. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge».

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Pelliccia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Gabriele Pelliccia, ha proposto ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. - interrotto a causa del fallimento della società Antares - riguardante la querela di falso presentata ex art. 221 c.p.c. dalla stessa Pelliccia s.r.l. avente ad oggetto n. 12 vaglia cambiari, depositati nel procedimento r.g. 5925/2015, a sua volta avente ad oggetto l'opposizione presentata da Marina di Nettuno al decreto di ammortamento delle suddette cambiali.

Costituitasi in giudizio, Marina di Nettuno s.p.a., ribadiva la veridicità dei titoli cambiari depositati in originale nel procedimento r.g. 5925/2015.

Il fallimento Antares Corporation Group S.p.a. rimaneva contumace.

Il P.M. interveniva all'udienza del 11.6.2019.

La causa, istruita mediante prova testimoniale, veniva rimessa per la decisione al collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 23.06.2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 83 lett. h) d.l. n. 18/2020.

La vicenda da cui trae origine la presente controversia può essere così sintetizzata, essendo pacifiche le seguenti circostanze:

- nel febbraio 2008 la società Pelliccia s.r.l. ha venduto alla società Antares una gru al prezzo di € 335.000,00 (vd. doc. 1 depositato in data 10.06.2019);

- nel marzo 2010 la società Antares - che medio tempore aveva acquistato un ramo d'azienda dell'Industriale Pontina s.r.l. - ha consegnato alla Pelliccia s.r.l., a pagamento del residuo pari ad € 60.000,00, n. 12 vaglia cambiari dell'importo di € 5.000,00 ciascuno con scadenza nel gennaio-febbraio 2012 emessi dalla Marina di Nettuno a favore dell'Industriale Pontina e da questa girati in bianco (vd. doc. 2 depositato in data 10.06.2019);

- nella notte tra il 9 e il 10 giugno 2011, la società Pelliccia s.r.l. ha subito il furto di tali vaglia cambiari (vd. denuncia di furto, doc. 3 depositato in data 10.06.2019) che, tuttavia, ha rinvenuto in data 22.09.2011 in un fosso adiacente alla sede legale della società (vd. denuncia di rinvenimento, doc. 5 depositato in data 10.06.2019) in condizioni tali, però, da renderne difficoltosa l'identificazione e la conseguente circolazione, di guisa che è stato richiesto ed ottenuto l'ammortamento in data 4.12.2014 (vd. doc. 6-7 depositati in data 10.06.2019);

- con atto di citazione in opposizione a decreto di ammortamento presentato in data 23.12.2014 davanti al Tribunale di Velletri Marina di Nettuno Circolo Nautico s.p.a. esponeva di aver pagato le suddette cambiali all'ultimo giratario Antares Corporation s.p.a. (vd. doc. 8 depositato in data 10.06.2019);

- il Tribunale di Velletri dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Ancona (vd. doc. 9 depositato in data 10.06.2019), dove il processo veniva riassunto e Marina di Nettuno depositava gli asseriti originali dei n. 12 vaglia cambiari in questione e dei quali era stato ottenuto l'ammortamento (vd. doc. a4 depositato il 30.06.2020);

- Pelliccia s.r.l. sporgeva formale querela

davanti alla Procura della Repubblica per i reati di falso (vd. doc. 10 depositato in data 10.06.2019) nonché querela di falso incidentale evidenziando numerose differenze esistenti tra i titoli oggetto di ammortamento e quelli depositati dalla Marina di Nettuno.

1. Ciò premesso, oggetto della presente querela di falso è l'accertamento dell'autenticità/falsità delle cambiali depositate da Marina di Nettuno e che la stessa ha dichiarato di avere pagato ad Antares. Più in particolare, tenuto conto anche di quanto puntualizzato dalla stessa parte attrice, oggetto del presente giudizio è l'accertamento che le cambiali prodotte da Marina di Nettuno sono false in quanto anche materialmente difformi da quelle originariamente emesse in favore di Industriale Pontina S.r.l. e poi entrate nella disponibilità di Pelliccia S.r.l..

2. Pelliccia S.r.l. ha posto alla base della proposta querela di falso le divergenze esistenti tra le copie delle cambiali in suo possesso, copie effettuate prima del loro furto e del successivo rinvenimento, e quelle depositate da Marina di Nettuno al fine di dimostrare il pagamento delle stesse.

Tali differenze si appuntano in particolare:

a) sul fatto che nelle copie in possesso della società attrice la data di scadenza e il luogo di emissione sono stampigliati a macchina mentre in quelle oggetto di querela sono manoscritti a penna;

b) sulla diversa indicazione della banca di appoggio, dove nelle copie nella disponibilità di Pelliccia S.r.l. risulta essere il timbro Unicredit Banca di Roma mentre in quelli prodotti il timbro Unicredit S.p.a..

Soprattutto tale ultimo rilievo sarebbe indicativo della non genuinità dei titoli prodotti da parte convenuta, in quanto al momento dell'emissione dei titoli 26.3.2010 Unicredit Banca di Roma non aveva assunto la denominazione di Unicredit S.p.a.; né in quel periodo tale denominazione era stata assunta da altre banche.

Diversamente Marina di Nettuno sottopone all'attenzione del Tribunale la circostanza che le marche di € 60,00 stampigliate sul retro dei titoli originali e quelle stampigliate sul retro dei titoli in fotocopia recano lo stesso numero progressivo.

3. Nel corso del giudizio il teste Iannotta, all'epoca direttore Generale del Gruppo Antares, intimato da Marina di Nettuno ha giustificato le divergenze tra i titoli prodotti e le copie nella disponibilità di Pelliccia,

fornendo una versione che muove dalla premessa che le copie in possesso di Pelliccia S.r.l. sono conformi ai titoli originali, essendo accaduto che Pelliccia S.r.l. una volta rinvenuti i titoli deteriorati li abbia restituiti ad Antares; ha ricordato il teste di avere modificato le parti ammalorate ed abrase delle cambiali, in modo particolare l'importo, la scadenza, il luogo di emissione e la stampigliatura della banca di appoggio; ciò al fine di riutilizzare detti titoli. Secondo il testimone Pelliccia S.r.l. avrebbe domandato ad Antares la restituzione dei titoli chiedendone degli altri in cambio. Le cambiali compilate nelle parti abrase sarebbero state poi girate ai creditori di Antares e poi a seguito di ulteriori girate sarebbero pervenute ad Antares Corporation Group S.p.a. (soggetto diverso da Antares Industriale Group S.p.a già Industriale Pontina soggetto in favore del quale le cambiali erano state emesse) che avrebbe così ottenuto il pagamento da Marina di Nettuno.

Diversamente i testimoni Simonetta Pelliccia e Marco Telari, intimati da parte attrice, hanno negato di avere restituito le cambiali affermando di averle distrutte; in particolare la teste Pelliccia ha aggiunto che solamente lei trattava queste pratiche ed avrebbe potuto restituire i titoli allo Iannotta.

4. Alla luce delle superiori evidenze deve ritenersi provato che le cambiali oggetto di querela presentano le falsità materiali denunciate da parte attrice. Tali alterazioni appaiono *ictu oculi* e non sono contestate neanche nella ricostruzione offerta da parte convenuta e di cui alla testimonianza di Luciano Iannotta, la cui versione dei fatti è coerente con diversi dati oggettivi, vale a dire: 1) la sovrapposibilità per diversi aspetti degli originali depositati da Marina di Nettuno con le copie prodotte da Pelliccia; 2) la presenza sugli originali delle medesime marche che si leggono nelle copie; 3) la circostanza che in alcune degli originali delle cambiali depositate, in particolare le nn. 239, 246, 247 e 248, sotto la dicitura manoscritta si legge ciò che rimane dell'originale stampigliatura (in particolare - prendendo ad esempio la n. 248 - l'importo in cifre, la scritta "heremo" di "pagheremo" e l'anno indicato nella data di scadenza 2012); sicché è lecito ritenere che i titoli oggetto di querela sono gli stessi emessi da Marina di Nettuno, sebbene in un secondo tempo alterati dal teste Iannotta.

La dichiarazione di falsità, pertanto, va limitata a tali parti dei titoli.

5. Le spese di lite vanno compensate in quanto la falsità attiene ad una parte soltanto

del titolo; circostanza che comporta una reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. 4644/18 promosso da PELLICCIA s.r.l. contro MARINA DI NETTUNO s.p.a. e Fallimento Antares Corporation Group S.r.l. e nei confronti del P.M. in sede, così provvede:

1) dichiara la falsità materiale dei dodici titoli di credito prodotti in originale da Marina di Nettuno all'udienza del 3.3.2016 meglio indicati nelle conclusioni di parte attrice sopra riportate limitatamente alle parti manoscritte a penna relative a luogo e data emissione, importo, scadenza e parte manoscritta della parola "pagheremo", in quanto divergenti dai titoli originali che riproducevano le medesime date, importi e scritture con carattere tuttavia stampigliato; nonché limitatamente alla parte relativa alla domiciliazione nei termini indicati in parte motiva.

2) Spese interamente compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.10.2020

Il Giudice

dott. Andrea Ausili

Il Presidente

dott. Pierfilippo Mazzagreco

Provvedimento redatto con la collaborazione del
M.O.T. Dott.ssa Maria Laura Pasca